

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore LIVIA LIBERATOSCIOLI (c.f. LBRLVI56A61E243K) assistita dall'avv. FABIO SANTEUSANIO proposto in data 4 luglio 2023;

considerato che la ricorrente dal 01.09.2000 è dipendente del MIUR quale insegnante di ruolo presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Lanciano e dichiara di essere in una situazione di sovraindebitamento incolpevole per effetto di cause sopravvenute, indipendenti dalla sua volontà, a partire – quale primo antecedente causale -dalla prematura scomparsa del marito, avvenuta in data 26.11.1996;

che infatti l'istate nel 1994 aveva contratto, unitamente al marito Luigi Staniscia, un mutuo di 80 milioni di lire con l'allora Tercas s.p.a. filiale di Lanciano, al fine di edificare una villetta, da destinare a casa coniugale ma le condizioni di salute del marito hanno richiesto l'accensione di un finanziamento da parte della Banca popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. per un prestito di lire 17 milioni;

a seguito della morte del marito la ricorrente consolidava l'anzidetto debito di 17 milioni di lire, con un ulteriore prestito concesso dalla Findomestic s.p.a. per 12 milioni di lire, con altri 5 milioni ricevuti da prossimi congiunti;

il trasferimento a Torino con il figlio richiedeva un altro prestito INPDAP ad un tasso (all'epoca agevolato) del 4.50%;

nel 2000 la professoressa Liberatoscioli, decideva di tornare in Abruzzo e rinegoziando il vecchio mutuo di lire 80.000.000 otteneva, previa estinzione del precedente rapporto, un nuovo finanziamento di lire 150.000.000 utilizzati per i lavori di completamento della villetta già avviati prima della scomparsa del marito;

nel 2003 la ricorrente ha fatto accesso ad ulteriore prestito presso AGOS s.p.a., per sostenere gli studi del figlio Pietro, iscritti presso la facoltà di odontoiatria e nel 2016 viene richiesto il pagamento da parte dell'INPS della somma di € 28.000,00, quale indebita percezione di quota parte della pensione di reversibilità del marito.

Lo strumento prescelto ex artt 67 e seguenti CCI appare ammissibile

ESPOSIZIONE DEBITORIA



CREDITORE	IMPORTO
VIVIBANCA S.P.A.	€ 14.022
BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. – mutuo ipotecario quota capitale	€ 59.059
BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. – mutuo ipotecario quota interessi	23.910
CREDEM S.P.A.	€ 0
AGOS DUCATO S.P.A.	€ 17.512
INPS	€ 10.742
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 6.792
AGENZIA DELLE ENTRATE – DP CHIETI	€ 4.298
COMUNE DI LANCIANO – SOGET S.P.A.	€ 1.682
RULLI NICOLETTA	€ 9.515
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€ 147.532

L'ATTIVO

Il patrimonio è così composto:

1. MOBILIARE

- Autovettura FORD FOCUS, anno di immatricolazione 2002 – targata BZ9 45RS, intestata alla Sig.ra Liberatoscioli Livia, come risulta da visura Aci PRA16, non valorizzata

2. IMMOBILIARE

Abitazione principale sita in Lanciano (CH) alla Via Tinari n. 37, e da un'unità immobiliare con categoria catastale C/6, presso il comune di Lanciano, in Via E. Tinari n. 3717, entrambe cointestate alla Sig.ra Liberatoscioli Livia e al figlio Staniscia Pietro, la cui stima è stata determinata dal Gestore in relazione a destinazione e consistenza tra un minimo di Euro 800 ed un massimo di Euro 1.200 a metro quadro per l'abitazione principale e 550-800 mq per la categoria C6.

Il valore preso in considerazione è di Euro 88.800 per l'abitazione principale ed Euro 9.900,00 per il C6.

IL PIANO E LA PROPOSTA



Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.;
- Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (compreso le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);
- Il pagamento integrale (100%) del mutuo garantito da ipoteca su bene immobile n. 6925 di REP. e n. 3170 di Racc così rimodulando l'originario piano che ne prevedeva la soddisfazione per l'intero per la sola quota capitale residua al 13/10/2022 di Euro 59.059,23. Il credito della INTESA SANPAOLO SPA non viene inserito in elenco chiedendo l'autorizzazione al pagamento secondo le scadenze del piano di ammortamento ex art 67 comma 5 CCI.

Anche la attestazione di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria, attesa la esclusione del debito dal piano, non rileva ulteriormente.

- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 20% dei crediti chirografari, verso società finanziarie rispettando le scadenze mensili previste nell'allegato prospetto finale;
- il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 30% dei crediti privilegiati, verso gli enti quali INPS, Agenzia Riscossione, Agenzia delle Entrate, Vivi Banca. La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate mensili (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del proprio nucleo familiare che si quantificano in € 1.510) che ammontano attualmente ad € 1.837,00 in media, e sono rappresentate dallo stipendio della Sig.ra Liberatoscioli Livia.

A seguito dei rilievi mossi la proponente ha concordato rispetto al trattamento dei debiti per sanzioni amministrative, restando il disposto dell'articolo 278 CCI, pertanto devono essere esclusi dalla esdebitazione.

Quanto al debito nei confronti dell'INPS per restituzione somme reversibilità del marito ricevuta oltre la quota di spettanza è stata confermata la natura restitutoria con diritto alla esdebitazione per il residuo non previsto in pagamento.

Per i tempi di esecuzione del piano, la proponente i creditori privilegiati diversi dal creditore ipotecario inizieranno ad essere soddisfatti sin dal mese di dicembre 2026, all'esito dell'estinzione dei prioritari crediti in prededuzione connessi alle spese della presente procedura, con l'effetto che, a partire dal dicembre del 2026, estinte le spese di prededuzione,



si avvierà il pagamento dei creditori muniti di privilegio (i.e.: INPS, VIVIBANCA S.p.A., AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI LANCIANO – SOGET) e, all'esito, di quelli residui chirografari.

IL PIANO

Nel dettaglio il Piano proposto prevede: - Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.; - Il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (compreso le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);

LA PROPOSTA

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate mensili (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del proprio nucleo familiare che si quantificano in € 1.510) che ammontano attualmente ad € 1.837,00 in media, e sono rappresentate dallo stipendio della Sig.ra Liberatoscioli Livia.

Il ricorrente, dunque, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi, a partire dal mese di dicembre 2026, la somma mensile di Euro 327 con il reddito mensile, più le altre entrate rappresentate. La durata prevista per la conclusione dei rimborsi ai creditori è di 60 rate mensili per i chirografari e per i privilegiati, mentre al creditore ipotecario è previsto un rimborso in 156 rate mensili. Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dal debitore sovraindebitato, il debito complessivo è pari ad Euro 147.532 viene falciato ad Euro 80.359, con uno stralcio di debito di Euro 67.173 (il 45,53%).

In tale importo sono stati inclusi anche gli interessi dovuti al creditore ipotecario, calcolati sulla sorte capitale iniziale e riconosciuti del 20%.

L'OCC conclude per la completezza ed attendibilità dei dati e rispetta i requisiti di cui all'articolo 68 comma 2 CCI

SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell'articolo 67 CCI la domanda deve essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;



e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Sotto il profilo soggettivo:

Il soggetto che accede alla procedura di ristrutturazione debiti deve, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Circostanza verificata all'esito delle note del 20 ottobre 2022 con le quali la ricorrente, per il tramite dell'OCC, ha dato prova ed attestato che la stessa non svolge attività non professionale della ricorrente e che l'uso delle somme per esigenze connesse alla attività del marito.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 68 CCI e l'OCC non ha valutato l'assenza di verifica del merito creditizio da parte di Istituti di credito e finanziarie cui la ricorrente ha fatto accesso.

Sulle misure protettive

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari



sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Parte ricorrente in seno al ricorso ha chiesto in via cautelare ed immediata disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII le seguenti misure protettive:

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare;
- il divieto di azioni esecutive sul patrimonio ed i redditi della proponente e ogni altro provvedimento ritenuto adeguato al fine di conservare la integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Devono pertanto essere concesse misure al fine di assicurare la esecuzione del piano

PQM

- sospende i procedimenti di esecuzione forzata pendenti;
- sospende i pagamenti relativi a cessioni di quinto in ragione della previsione di pagamento nel rispetto delle cause legittime di prelazione come da piano

DISPONE

il divieto di azione esecutive e cautelari sul patrimonio della proponente

AUTORIZZA

ai sensi dell'articolo 67 comma 5 CCI la ricorrente al versamento delle rate del mutuo ipotecario n. 6925 di REP. e n. 3170 di Racc. stipulato il 08.07.2008 con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (oggi ceduto alla Società Esino Securitisation S.r.l.) di originari € 123.000,00, ancora attualmente in bonis, secondo le scadenze previste nell'originario piano d'ammortamento,

ESCLUDE

ai sensi dell'articolo 278 CCI il beneficio dell'esdebitazione per la somma di €93,13 dovuta per sanzioni amministrative connesse a tributi locali.

DICHIARA

il piano di ristrutturazione debiti proposto dal sig. Livia Liberatoscioli (C.F. LBRLVI56A61E243K), nata a Guardiagrele (CH) il 21/01/1956 e residente in Lanciano (CH) alla Via E. Tinari 37 ammissibile,

DISPONE

che il ricorso originario, le memorie integrative, la relazione dell'OCC e nota allegata alla memoria del 15.09.2023 vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori



Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Comunica che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 30/10/2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

